

Condizioni della copertura assicurativa degli impianti FV e/o accumulatori MyReserve di SOLARWATT GmbH

(Ultimo aggiornamento 01/04/2018)

1. Oggetto dell'assicurazione

1.1 Beni assicurati

La copertura assicurativa riguarda gli impianti fotovoltaici (di seguito: impianti FV) venduti da SOLARWATT, così come i SOLARWATT Energy-Manager, gli accumulatori SOLARWATT "MyReserve" (varianti da 2,2 a 12 kWh) così come i sistemi di ampliamento "Cluster" ed "Extension", così come i moduli per pensiline, veranda e gli impianti a facciata fino ad una potenza installata di 50 kWp. Il volume dell'impianto assicurato è accertabile nel/nei certificato/i assicurativo/i.

La copertura assicurativa non copre in Italia gli impianti fotovoltaici a terra.

Sono assicurati anche tutti i componenti tecnici (quali per esempio gli elementi di fissaggio specifici per gli impianti, i cavi, la tecnologia per la misurazione, il controllo e il monitoraggio e il PC per il telemonitoraggio) nella misura in cui il contraente o il gestore/proprietario si assuma i relativi rischi.

Transformers/inverter/accumulatori sono assicurati solo se sono nominati nel certificato di assicurazione in modo esplicito.

1.2 La copertura assicurativa è valida anche per gli impianti a terra in Germania e Austria fino a una potenza di 15 kWp. Il requisito è che gli impianti sorgano nell'ambiente circostante un'abitazione, su un terreno recintato.

1.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti i componenti che generalmente devono essere sostituiti più volte durante la durata di vita dei beni assicurati, quali ad esempio fusibili, batterie non ricaricabili, ecc.

2. Rischi e danni assicurati

2.1 La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo per i danni materiali impreveduti causati ai beni assicurati e per la perdita degli stessi a seguito di furto, furto con scasso, deprezzazione o saccheggio.

2.2 L'indennizzo sarà corrisposto per danni o distruzione dei beni assicurati (danni materiali) in particolare derivanti da:

- a) errori operativi, imperizia, negligenza;
- b) sovratensione, induzione, cortocircuito, sovracorrente;
- c) incendio, fulmini, esplosione o implosione (compresi i danni causati dalle operazioni di estinzione di incendi, demolizione, sgombero o perdita nel corso di tali eventi);
- d) acqua, umidità, allagamento;
- e) atti dolosi da parte di terzi, atti vandalici, sabotaggio, disordini interni, terrorismo;
- f) errori di fabbricazione e di progetto, vizi del materiale;
- g) guasti delle apparecchiature di misurazione, di controllo e di sicurezza;

- h) tempeste, grandine, gelo, inondazioni, sovraccarico da neve, eventi sismici.
- i) morso di animali di ogni tipo

2.3 Indipendentemente dalle concause, la compagnia assicuratrice non corrisponderà alcun indennizzo per:

- a) danni derivanti da dolo del contraente, degli installatori partner e del gestore/proprietario ovvero dei rispettivi rappresentanti;
- b) danni derivanti da eventi bellici di qualsiasi natura;
- c) danni causati dall'energia nucleare *)

*) Nella Repubblica Federale di Germania, l'indennizzo dei danni derivanti dall'energia nucleare sono regolati dalla Atomgesetz (Legge sull'energia nucleare). I gestori degli impianti nucleari sono tenuti ad predisporre una garanzia finanziaria obbligatoria e a stipulare a tal fine una polizza assicurativa della responsabilità civile.

- d) danni imputabili alla normale usura di esercizio o all'invecchiamento. L'indennizzo sarà comunque corrisposto per i danni indiretti a ulteriori unità di sostituzione. La durata di vita è valutata sulla base della durata di vita prevista per i singoli componenti dell'impianto fotovoltaico in base alle informazioni fornite dal rispettivo produttore.

3. Mancato utilizzo

In caso di danni all'impianto fotovoltaico indennizzabili a termini di polizza, la compagnia assicurativa corrisponderà altresì un indennizzo per il mancato utilizzo da parte del gestore/proprietario in quanto ciò determina un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica nella rete del fornitore.

In caso di mancato utilizzo sarà corrisposto un indennizzo per un massimo di 12 mesi relativamente a ciascun evento.

4. Minor resa

Una minore resa si ha nel caso in cui non venga raggiunta la produzione annua garantita dell'impianto fotovoltaico, vale a dire il 90% della produzione annua prevista. La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo anche nei casi di una minore resa dell'impianto fotovoltaico dovuta a:

- irraggiamento solare ridotto rispetto a quello previsto dal calcolo della redditività;
- guasti interni e difetti di funzionamento dei moduli fotovoltaici, degli inverter e del rispettivo cablaggio.

La compagnia assicurativa corrisponderà un indennizzo per la differenza tra la produzione annua garantita e la produzione annua effettiva.

La produzione annua prevista è calcolata sulla base del calcolo della redditività reso disponibile al gestore/proprietario. Il calcolo della redditività è effettuato mediante il software "PV*SOL" oppure "PVSYS- Simulazione di redditività".

Non sarà corrisposto alcun indennizzo per rese minori derivanti da:

- eventi bellici di qualsiasi natura, guerra civile;
- energia nucleare;
- interruzioni programmate dal contraente;
- interruzioni o limitazioni la cui causa non è direttamente collegata ai beni assicurati;
- prolungati periodi di schermatura della luce a causa di alberi, edifici, ecc. che non sono stati tenuti in considerazione nella valutazione della resa;
- sporczia dei moduli;
- omessa riparazione dell'impianto assicurato;
- modifiche effettuate in proprio e interventi inadeguati da parte del gestore.

Il limite di indennizzo previsto dalla copertura assicurativa per la minor resa per ciascun anno assicurativo è pari al 50% della produzione annua attesa di energia.

5. Valore assicurato, somme assicurate a primo rischio

In deroga all'art. 88 della VVG (Legge tedesca sul Contratto Assicurativo) il valore assicurato è l'intero prezzo contrattuale dei beni assicurati a nuovo (valore a nuovo) più i costi di acquisto (ad esempio i costi di imballaggio, nolo, dazi doganali e installazione); sono esclusi i costi di progettazione e quelli sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.

Nel corso dei primi 3 anni di esercizio la franchigia si riduce a 75 euro per danni materiali ai sistemi FV Solarwatt con inverter Solarwatt integrato.

La compagnia assicuratrice rinuncia a sollevare l'obiezione di sottoassicurazione a condizione che ai fini assicurativi sia stata dichiarata la potenza effettiva in kWp dell'impianto installato / la capacità effettiva dell'accumulatore in kWh. Si ha sottoassicurazione qualora la produzione dichiarata al momento del verificarsi dell'evento assicurato sia inferiore alla produzione effettiva dell'impianto. In questo caso sarà corrisposta soltanto la parte di indennizzo calcolata in misura proporzionale all'intero ammontare come la produzione dichiarata rispetto alla produzione effettiva.

6. Determinazione dell'indennizzo; sottoassicurazione

6.1 Nella misura in cui SOLARWATT GmbH sia il contraente del Contratto di assicurazione collettiva di base, sussiste il diritto

all'indennizzo soltanto se la riparazione o la sostituzione viene effettuata dallo stesso contraente.

6.2 In caso di danno parziale, la compagnia assicuratrice corrisponderà i costi necessari al ripristino del bene danneggiato con riferimento al giorno del sinistro.

Nel caso di un danno totale, la compagnia assicuratrice corrisponderà l'indennizzo in base al punto 5 di cui sopra.

Il valore del materiale usato (danno parziale) ovvero del relitto (danno totale) sarà compensato.

In caso di danni alle batterie ci sarà una detrazione dei costi di ripristino.

6.3 Danni da interruzione; periodo di garanzia

- Per danni da interruzione si intende il mancato introito derivante dalla fornitura di energia che il gestore non è in grado di generare poiché la precedente condizione di funzionamento del bene danneggiato deve essere ripristinata ovvero un bene distrutto deve essere sostituito con un altro equivalente.
- Il danno da interruzione dovrà presentarsi nel periodo di validità della garanzia di 12 mesi. Questo decorre non prima del momento in cui il danno avrebbe dovuto essere evidente per il gestore in conformità alle regole riconosciute della tecnologia, ma al più tardi con l'inizio del danno da interruzione. Nel caso di ripetuti danni allo stesso bene, per i quali sussiste un nesso causale, il periodo di garanzia decorrerà con il verificarsi del primo sinistro.
- La compagnia assicuratrice corrisponderà un indennizzo qualora il momento a partire dal quale il danno avrebbe dovuto essere apparente al gestore in conformità alle regole riconosciute della tecnologia, sia compreso entro il periodo di durata concordata dell'assicurazione.
- L'indennizzo è calcolato moltiplicando la produzione in kWp per una quota fissa concordata per kWp e giorno e per il numero di giorni persi (vedere aa)), tuttavia per un massimo pari al ricavato derivante dall'energia di fatto non immessa, in cui l'energia solare avrebbe potuto essere erogata qualora il funzionamento del bene non avesse subito interruzioni o limitazioni a causa del danno.

Qualora si sia optato per il pacchetto "Copertura Assicurativa Completa Plus", l'indennizzo dovuto sarà calcolato sulla base della produzione effettiva persa.

aa) L'indennizzo di cui alla lettera d), punto 1 è calcolato come segue:

- per il periodo 01/04 - 30/09:
produzione in kWp x 2 euro x giorni persi
- per il periodo 1/10 - 31/03:
produzione in kWp x 1 euro x giorni persi

fino ad un massimo pari ai ricavi derivanti dall'energia immessa di fatto mancati e di 12 mesi corrispondenti al periodo di garanzia. Dall'indennizzo saranno detratti gli introiti derivanti dall'erogazione di energia realizzati nonostante il danno. L'indennizzo sarà corrisposto anche per gli introiti non realizzati derivanti dalla remunerazione dell'energia solare per proprio uso. Nel caso in cui l'assicurato non riceva alcun compenso, sono assicurati anche i costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di acquistare energia da un for-

nitore esterno quale sostituto dell'energia solare ri-cavata autonomamente.

- e) In caso si riscontri un danno da interruzione, devono essere considerate tutte le condizioni che avrebbero influenzato in maniera positiva o negativa l'andamento e il risultato dell'attività, se la possibilità tecnica di utilizzo del dispositivo non fosse stata interrotta o limitata a causa del danno.

Gli introiti derivanti dall'energia immessa in rete non devono essere sostituiti, in particolare nel caso in cui questa non avrebbe potuto essere comunque immessa, a causa di revisioni pianificate o necessarie, lavori di manutenzione o modifiche.

- f) Il risarcimento non può causare un arricchimento. Vantaggi economici che si verifichino quale conseguenza dell'interruzione per un periodo fino a sei mesi dopo la scadenza del periodo di copertura devono essere adeguatamente presi in considerazione. Nel caso in cui vengano condotti in anticipo lavori del tipo indicato al par. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 2 durante il periodo di interruzione, questo limite temporale non si ritiene valido.

- g) Qualora i danni da interruzione siano dovuti a danni a beni o a rischio non assicurati, non sussisterà alcun obbligo di risarcimento per il danno da interruzione imputabile unicamente a danni a beni o a rischio non assicurati.

6.4 Il limite dell'indennizzo per ogni sinistro è la somma assicurata di cui al punto 5 più i costi assicurati di cui al punto 1. Rischio al netto della franchigia concordata.

Per il bene assicurato SOLARWATT EnergyManager si applica il seguente sottolimito, che costituisce il limite dell'indennizzo per ogni sinistro.

SOLARWATT EnergyManager: 1.000 EURO

7. Franchigia

Dall'ammontare dell'indennizzo calcolato conformemente al punto 5 sarà detratta una franchigia pari a 250 euro per ciascun evento dannoso.

Nel corso dei primi 3 anni di esercizio la franchigia si riduce a 75 euro per danni materiali agli inverter StecaGrid e Fronius, così come SMA e SolarEdge installati e venduti da SOLARWATT.

Per gli impianti FV in Italia si applica quanto segue:

Per danni dovuti a furto, tempeste, grandine, fulmini, sovratensioni, si applica una franchigia pari al 10% e comunque di almeno 500 euro.

8. Obblighi in caso di danni e conseguenze della violazione degli obblighi

8.1 Eventuali danni dovranno essere tempestivamente denunciati dal gestore/proprietario all'agente di assicurazione telefonicamente o via fax. I danni derivanti da furto, furto con scasso o rapina dovranno essere immediatamente denunciati alle autorità di polizia. Dovrà essere presentato un elenco dei beni sottratti.

8.2 Il gestore/proprietario dovrà:

- adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre le probabilità che il danno si verifichi;
- consentire alla compagnia assicurativa, su richiesta di questa e in misura ragionevole, di investigare sulla causa e sull'entità del danno e determinare l'entità dell'indennizzo, fornendo tutte le informazioni necessarie a tale scopo – su richiesta scritta - nonché la prova necessaria;
- non manomettere il bene danneggiato fino a quando non sia stato ispezionato dall'assicuratore o da un suo agente, a meno che motivi di mantenimento in funzione dell'impianto o misure di sicurezza non giustifichino un suo intervento ovvero un intervento non riduca il danno o l'ispezione non venga effettuata immediatamente, tuttavia al più tardi non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della prima denuncia di sinistro;
- conservare le parti danneggiate da sostituire con delle nuove in modo tale che esse siano al riparo dagli agenti atmosferici fino a quando non sarà stata effettuata una perizia da parte dell'assicuratore o di un suo rappresentante ovvero fino a quando non siano state svincolate dalla compagnia assicuratrice per l'utilizzo.

8.3 In caso di danni che, secondo una perizia qualificata, non superino il valore di 5.000 euro, il gestore/proprietario potrà procedere immediatamente con i lavori di riparazione. Ai fini di documentazione, dovranno essere fatte delle fotografie del danno prima dell'inizio dei lavori di riparazione.

8.4 Prima del verificarsi di un sinistro, il gestore/proprietario dovrà:

- far installare l'impianto e farlo ispezionare da una società qualificata in conformità con le regole riconosciute della tecnica (non è consentita l'installazione in proprio). Il controllo della capacità di carico del sistema portante e della resistenza dei moduli agli agenti esterni dovrà soddisfare la norma DIN 1055 o quanto previsto dall'Eurocodice 1 nella versione vigente al momento dell'installazione. I moduli utilizzati dovranno essere in grado di sopportare i carichi meccanici in conformità alla certificazione CEI 61215 o CEI 61646;
- proteggere l'impianto con dispositivi parafulmini nella misura in cui ciò sia richiesto dalle specifiche del produttore;
- far installare l'inverter in conformità alle istruzioni del rispettivo produttore;
- effettuare registrazioni dei dati del contatore (dati produttività) almeno ogni trimestre e presentarle all'assicuratore su richiesta;
- osservare tutte le disposizioni di legge, amministrative e convenute in materia di sicurezza. Il proprietario/gestore non potrà violare tali disposizioni in materia di sicurezza né consentire ovvero tollerare che esse vengano violate da terzi;
- osservare l'obbligo di tenuta dei libri contabili; gli inventari, lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite (solo in caso di società) e i registri delle remunerazioni derivanti dalla

fornitura di energia alle competenti società per l'energia relativi ai tre anni precedenti dovranno essere salvaguardati da perdite, danni o distruzione;

- informare immediatamente la compagnia assicuratrice in caso di eventuali variazioni della remunerazione relativa alla fornitura di energia;
- osservare tutte le obbligazioni convenute contrattualmente.

8.5 Qualora il gestore/il proprietario non adempia gli obblighi di cui sopra, l'assicuratore sarà autorizzato al recesso in accordo con il articolo 28 VVG (legge sui contratti di assicurazione), oppure potrà essere liberato dagli oneri. L'assicuratore può essere liberato dagli oneri solo nel caso di un'infrazione intenzionale delle mansioni. Nel caso di un'infrazione grossolana delle mansioni, l'assicuratore è autorizzato a diminuire la sua prestazione in rapporto adeguato alla gravità della colpa dell'assicurato o dell'operatore (ripartizione); l'onere della prova in caso di mancata presenza di grossolana negligenza è a carico dell'assicurato o operatore. Nel caso di un'infrazione grossolana negligente delle mansioni, l'assicuratore rinuncia all'obiezione di una ripartizione, nella misura in cui il danno non superi un importo superiore a 5.000,- €. Articolo 28 VVG, cifre da 3 a 5 rimangono valide in modo invariato.

La disdetta da parte della compagnia assicuratrice sarà efficace dal ricevimento della relativa comunicazione.

9. Durata della copertura assicurativa (decorrenza e termine della garanzia)

9.1 La garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice decorre con lo stato di pronto operativo definitivo dell'impianto fotovoltaico da installare nel luogo di ubicazione del rischio. Per ubicazione del rischio si intende il luogo di funzionamento descritto nel modulo di adesione.

Fino al definitivo stato di pronto operativo, dopo il collaudo e il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete, la copertura assicurativa è limitata agli eventi esterni imprevedibili che possono avere un impatto sull'impianto stesso (polizza KASKO). Qualsiasi polizza assicurativa contro i rischi dell'installazione stipulata per l'impianto fotovoltaico avrà la priorità rispetto alla presente polizza assicurativa.

Una perdita in seguito a furto è assicurata solo nel caso in cui i beni assicurati siano custoditi sotto-chiave o siano legati saldamente all'edificio.

9.2 La prestazione di garanzia da parte della compagnia assicuratrice per il singolo impianto fotovoltaico avrà termine alla data indicata nel certificato d'assicurazione.

10. Cambio dei beni assicurati

Qualora fosse montato un altro bene o se ne sostituisse uno, che sia tecnicamente paragonabile a quelli definiti nel modulo di adesione, per detto bene la copertura assicurativa rimane valida.

Il modulo di adesione va corretto immediatamente.

Le condizioni del contratto assicurativo e quindi i certificati d'assicurazione per i singoli coassicurati costituiscono le Parti A, B e C delle "Condizioni Generali del Contratto Assicurativo per gli impianti fotovoltaici" di Solarwatt GmbH, Maria-Reiche-Str. 22 a, 01109 Dresda. La compagnia assicuratrice è ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40198 Düsseldorf. La presente descrizione dei termini e delle condizioni della polizza assicurativa dovrà essere considerata unicamente come sintesi. In caso di reclami o di richieste relative alla polizza assicurativa e alla copertura dei danni, soltanto le polizze originali dovranno essere considerate come documenti vincolanti

11. Lingua/ Legge applicabile / Tribunale competente

Il Contratto è redatto in lingua tedesca. Al Contratto si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca nei limiti in cui che questo non contravviene al diritto internazionale. Il tribunale competente è, a scelta dell'assicurato, Düsseldorf o il luogo in Germania in cui il gestore/proprietario attualmente ha dichiarato la propria residenza o domiciliazione fissa.

12. Ispettorato e organismi di gestione reclami

L'ispettorato responsabile è l'ufficio federale per la vigilanza degli istituti finanziari, sezione Compagnie assicurative, con sede nella Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn (DE).

In caso di insoddisfazione a causa di una delle prestazioni o delle decisioni della compagnia assicurativa, si rivolga direttamente a questa. La compagnia assicurativa è membro dell'associazione Versicherungsombudsmann e.V.

Questo fa sì che lei disponga come servizio speciale della possibilità di ricorrere un ombudsman (difensore civico) indipendente e neutrale, se una volta non dovesse concordare con una decisione. La procedura è gratuita per lei. L'indirizzo dell'associazione Versicherungsombudsmann e. V. è il seguente:

Versicherungsombudsmann e.V.,

Postfach 080632, 10006 Berlino (Germania)

I reclami tuttavia possono anche esser indirizzati al competente ispettorato sopra citato per le compagnie assicurative

13. Mediatore

La società mediatrice

Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH

Luxemburger Allee 4

45481 Mülheim an der Ruhr

è autorizzata ad accettare le denunce e le dichiarazioni di volontà del gestore/proprietario connesse con l'esecuzione della presente copertura assicurativa ed è tenuta a inoltrarle immediatamente alla compagnia assicurativa.

14. Informativa sul trattamento dei dati

14.1 Premessa

Oggigiorno le compagnie assicuratrici possono espletare le proprie funzioni unicamente con l'ausilio delle tecnologie informatiche (EED). Questo rappresenta l'unico modo per gestire in maniera corretta, veloce ed economica i rapporti contrattuali. Le tecnologie informatiche offrono inoltre all'assicurato una maggiore protezione da eventuali abusi rispetto alle procedure manuali utilizzate fino ad oggi. Il trattamento dei dati personali conferiti a Sonepar e ad Aon è regolato dalla Bundesdatenschutzgesetz–BDSG (Legge Federale sulla Protezione dei Dati). Secondo quanto disposto da tale legge, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali sono possibili nella misura in cui ciò è consentito dalla legge stessa o da altre disposizioni in materia o qualora la persona interessata abbia prestato il proprio consenso. La Legge Federale sulla Protezione dei Dati (BDSG) dispone che il trattamento e l'utilizzo dei dati personali avvengano nel quadro delle finalità a cui è destinato il rapporto contrattuale o un analogo rapporto basato sulla reciproca fiducia ovvero qualora ciò sia necessario per la salvaguardia degli interessi legittimi dell'unità di memorizzazione e non vi sia alcun motivo che faccia ritenere che la persona abbia un interesse da tutelare che sia pre-valente rispetto al trattamento e all'utilizzo di tali dati.

14.2 Informativa sulla dichiarazione di consenso

Indipendentemente da tale valutazione degli interessi, che deve essere effettuata per ogni singolo caso e al fine di assicurare una sicura base legale per il trattamento dei dati personali, la dichiarazione di adesione comprende anche una dichiarazione di consenso conformemente alla Legge Federale sulla Protezione dei Dati (BDSG). Questa continuerà ad applicarsi anche dopo la scadenza della polizza assicurativa, ma avrà termine – con l'eccezione delle polizze sulla vita e contro gli infortuni – con il rifiuto della proposta ovvero in caso di revoca, possibile in qualsiasi momento, da parte dell'interessato.

Qualora la dichiarazione di consenso venga parzialmente o totalmente annullata al momento della proposta, il contratto assicurativo potrebbe non essere stipulabile. Nonostante la revoca o l'annullamento parziale o totale della dichiarazione di consenso, il trattamento e l'utilizzo dei dati potrà avvenire entro i limiti consentiti dalla legge come descritto nella premessa.

14.3 Memorizzazione dei dati da parte della compagnia assicurativa

La compagnia assicurativa memorizza i dati necessari per la polizza assicurativa. Si tratta soprattutto di dati raccolti per finalità assicurative quali nome, indirizzo, somma assicurata, durata dell'assicurazione, premio, numero del conto corrente e, all'occorrenza, di dati relativi a terzi, quali, ad esempio, broker, agenti o consulenti. In caso di sinistro, saranno memorizzati i dati relativi al sinistro e, se del caso, i dati relativi a terzi.

14.4 Ulteriori informazioni e chiarimenti relativi ai diritti dell'interessato

Oltre al diritto di revoca sopra menzionato, la Legge Federale sulla Protezione dei Dati (BDSG) conferisce alla parte interessata il diritto all'informazione e, in alcune circostanze, il diritto al-

la rettifica, al blocco o alla cancellazione dei dati memorizzati in un file.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il responsabile della protezione dei dati della compagnia assicuratrice.

15. Insolvenza del contraente

Qualora sussistano i presupposti per un'insolvenza del contraente, vale a dire di SOLARWATT GmbH, il gestore/proprietario dell'impianto fotovoltaico subentrerà come contraente nel singolo contratto assicurativo, senza necessità di uno specifico accordo, dal momento in cui è avviata una procedura di insolvenza, a condizione che la liquidazione tecnica continui ad avvenire tramite la mediazione di AON Versicherungsmakler Deutschland GmbH e il premio assicurativo sia corrisposto anticipatamente per cinque anni a decorrere dall'inizio della polizza assicurativa originaria. Non è rilasciato un certificato d'assicurazione individuale.

The applicable law is that of the Federal Republic of Germany and only the German version of this document is legally binding.